

Beniamino Sandrini
Via del Fante, n° 21
37066 Caselle Sommacampagna
T. 0458581200 Cell. 3485214565
mail: beniaminosandrini@virgilio.it



Caselle d'Erbe, 11.03.2010

Al Sig. Paolo Zamboni

Pres. Comitato "No Cava Betlemme"
37066 - CASELLE di Sommacampagna

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Oggetto: Segnalazioni relative a inapplicate Norme Tecniche Attuazione del P.A.Q.E.

Egr. Paolo Zamboni

Presidente del Comitato "No Cava Betlemme".

Prima di Lei inizi a leggere questa mia comunicazione, la pregherei di rileggere l'estratto dell'art.3 del D.Lgs. 4-2008 (come riportato sopra l'oggetto) dalla quale si evince che per difendere l'Ambiente sarebbero necessarie delle "azioni preventive" ispirate al principio della "precauzione" e, tutte e due adottate, al fine di applicare il principio comunitario: "chi inquina paga".

E' noto che il sottoscritto, ha evidenti difficoltà di pronuncia, anche a causa postumi di una balbuzie giovanile ed è anche per questo motivo che se devo intervenire in una riunione pubblica... mi agito e... mi innervosisco.

Ma mi agito e mi innervosisco già da prima che inizi una qualsiasi riunione, quando già anticipatamente immagino e sono cosciente che - a soli fini elettorali - verranno rese pubbliche una serie di bugie e di (false) verità, come immagino accadrà questa sera, ed è pertanto e solo per questo motivo che, quanto vorrei comunicare all'Assemblea lo scrivo in questa mia comunicazione.

Visto il contenuto del Vostro "Volantino" che annuncia l'Assemblea Pubblica dell'11.3.2010, mi sia permesso di scriverLe alcune segnalazioni che sono relative a delle inapplicate Norme Tecniche Attuazione del Piano d'Area del Quadrante Europa; e mi si consenta altresì di segnalarLe che... era il 2 Maggio 1989, quando - come Consigliere Comunale di Sommacampagna - nel documento Programma di Lavoro, predisposto assieme ad un altro Consigliere di Maggioranza, al fine di individuare le allora problematiche ambientali (scrivendo l'ultimo punto di quel documento) avevamo ipotizzato al-

Comitato No Cava Betlemme

RIAPRE CAVA BETLEMME

PERCHE' ?

VERITA' e BUGIE

L'Amministrazione Soardi NON ha fatto ricorso al TAR contro la delibera della Regione Veneto che ha riapprovato la cava.

Cittadini di Caselle - e di tutto il Comune di Sommacampagna - troviamoci in

ASSEMBLEA PUBBLICA

per capire

cosa è successo perché, come, di chi la responsabilità?
cosa succederà d'ora in poi, ma soprattutto
cosa possiamo fare per limitare i danni e salvaguardare la nostra salute.

La riunione, organizzata dal Comitato "No Cava Betlemme", si terrà

Giovedì 11 marzo alle ore 20.45

presso la Sala Polivalente di Caselle, in via Scuole.

PARTECIPA: ne va anche del TUO futuro.

Comitato No Cava Betlemme stampato su carta riciclata

cune considerazioni che poi hanno “costituito” il testo del punto 48 di quel nostro documento: **Piano di Escavazione e Ripristino Ambientale**, che a nostro avviso era azione **assolutamente indispensabile e urgente**.

48- PIANO DI ESCAVAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE.

La possibilità che ha la regione di autorizzare nuove cave, anche con procedure d'urgenza senza il parere dei comuni potrà diventare cosa normale e se non si adotterà un mezzo per poter gestire il territorio, il comune probabilmente subirà scelte superiori che non terranno conto delle ripercussioni sul nostro territorio.

A quella lontana data, 2 Maggio 1989, in quel periodo, non vi erano Norme Urbanistiche, comunali e/o extra comunali in vigore sufficienti ad impedire e/o a regolamentare la presentazione di domande di cave e pertanto il nostro suggerimento era stato quello di... proporre dei nuovi mezzi (strumenti) per gestire il territorio.

Per quanto riguarda l'autorizzazione di Cave di Ghiaia, alla fine di quell'anno di ormai 22 anni fa, alcuni “problemi” connessi con l'autorizzazione della “Cava Mirabella”, comportarono la segnalazione alla Procura della Repubblica, con delle relative conseguenze poi anche Penali per alcuni Funzionari coinvolti in quella procedura autorizzativa.

In conseguenza di questo, per i “cavatori” (come voi chiamate le aziende che estraggono la ghiaia e la lavorano) il territorio del Comune di Sommacampagna divenne un luogo, dove forse “non era il caso di presentare domande di apertura di nuove cave di ghiaia”... visto il clima che si era creato a seguito degli accadimenti di Cava Mirabella.


E per lunghi 10 anni, dal 1989 al 1999, la situazione Cave di Ghiaia a Sommacampagna “ebbe a congelarsi”, fino alla fine del 1999, quando ebbero da accadere due fatti che poi avrebbero avuto una stretta correlazione uno con l'altro: (A) nell'anno 1999 venne ufficialmente formalizzata la cessione al Comune di Sommacampagna dell'area e della relativa proprietà dell'ex Cava Siberie e (B) nello stesso anno 1999 venne poi approvato il Piano d'Area del Quadrante Europa e le Norme Tecniche di Attuazione; quelle norme che il sottoscritto aveva auspicato 10 anni prima che - se applicate - avrebbero potuto salvaguardare il nostro Territorio Comunale da Cave e da Discariche.

Le Cave di Ghiaia (e le Discariche di Rifiuti) se “le si vuole fermare veramente” (e/o almeno da regolamentare) hanno bisogno di azioni preventive e vanno sopportate da Norme Urbanistiche finalizzate alla miglior gestione del territorio. Azioni e norme che sono state applicate solo in parte nel nostro Comune o perlomeno non sono state applicate quelle N.T.A. del P.A.Q.E. che avrebbero potuto impedire la realizzazione della Discarica delle Siberie.


Considerato che forse Lei e il Comitato che Lei rappresenta, non è e non siete a conoscenza di una serie di norme esistenti... ancora dal 1999, ma **rimaste inapplicate**, Le segnalo le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano d'Area del Quadrante Europa (PAQE) di cui alla Delibera Consiglio Regionale Veneto n° 69 del **20 Ottobre 1999**.

Le “Tavole Grafiche” del Piano d'Area del Quadrante Europa.

Al fine di meglio illustrare le mie considerazioni e le mie segnalazioni, mi sia permesso illustrare sinteticamente le Tavole grafiche illustrative che sono alla base del Piano d'Area del Quadrante Europa a partire dalla **Tavola 1** di cui evidenzio dei simboli e delle direttive che appartengono al **Sistema delle Aree produttive e Luoghi dell'Innovazione**.



Nella **Tavola 2** del P.A.Q.E. sono evidenziate delle problematiche connesse con l'**Ecosistema**:



Di cui evidenzio questi simboli:



Cave attive




Acque potabili



Corridoio di difesa dall'inquinamento acustico

Nella **Tavola 3** del PAQE sono evidenziate delle problematiche relative al **Sistema Ricreativo e del Tempo Libero**



Di cui vi evidenzio che su Corte Ceolara è stato posizionato questo simbolo... →



Agriturismo e turismo all'aria aperta

In un territorio, quello attorno alle Cave Siberie e Cava Ceolara, dove viene ipotizzata la realizzazione di Mirabilia (ad Ovest di Cava Siberie) e che sarebbe destinato all'Agriturismo e al Turismo all'Aria Aperta (come previsto nell'intorno di Corte Ceolara) l'Amministrazione Comunale ha poi progettato una Discarica di Rifiuti Industriali.

E per poter realizzare una Discarica di Rifiuti Industriali, le due Amministrazioni Comunali, quella dal 1999 al 2004 e quella dal 2004 al 2009 non applicano (e/o applicano in parte) le Direttive e le Prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.Q.E. al solo fine di **potersi NON IMPEDIRE di raggiungere il loro obiettivo: inserire in un'area vocata al turismo e al tempo libero (che avrebbe modificato il nostro territorio con interventi di salvaguardia ambientale) una Discarica di Rifiuti al solo fine di realizzare cospicui incassi di milioni di euro.**

Le "Norme tecniche di Attuazione" del Piano d'Area del Quadrante Europa.

E dopo le Tavole del PAQE ora riporto alcuni articoli delle N.T.A. di cui **in rosso evidenzio** alcune delle parole.

Articolo 50 - Cave

La tav. n. 2 del piano di area individua le seguenti categorie di cave:

1. cave attive;

2. cave dismesse.

Per le cave attive si fa riferimento a quanto stabilito dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni.

Direttive

Per le **cave dismesse** la Provincia e i Comuni, nella redazione degli strumenti urbanistici e nella revisione di quelli vigenti in adeguamento al piano di area, provvedono a definire i **metodi di risanamento e riqualificazione degli ambiti degradati e finalizzano il recupero delle cave ad usi compatibili con l'ambiente**, il paesaggio circostante e la difesa dalle piene.

Prescrizioni e vincoli

Non è consentita l'apertura di cave per materiali del gruppo A di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 **nelle seguenti aree:**

a) ambiti di interesse storico-culturale, connotati dalla presenza di: centri storici, zone di interesse archeologico, forti storici, manufatti di archeologia industriale, manufatti di interesse storico, **reti idrauliche storiche**, come indicati e normati nel presente piano;

b) parchi e riserve naturali;

c) **ambiti di interesse paesistico-ambientale** come individuati nella tav. n. 3 del piano di area e **normati all'articolo 61;**

d) **aree di ricomposizione paesaggistica** come individuate nella tav. n. 3 del piano di area e **normate all'articolo 64;**

e) **ambiti prioritari per la protezione del suolo** come individuati nella tav. n. 2 del piano di area e **normati all'articolo 51.**

E' fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.

I bacini di laminazione possono essere realizzati in cave dismesse purché il risultato finale sia migliorativo della qualità dell'ambiente.

Articolo 51 - Ambiti prioritari per la protezione del suolo.

Nella tav. n. 2 del piano di area sono individuati gli ambiti prioritari per la protezione del suolo.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, **attraverso apposito «regolamento di attenzione ambientale», definiscono le azioni di tutela del territorio** finalizzate a:

a) evitare modificazioni all'andamento ed alla giacitura naturale dei terreni tali da alterare in modo sostanziale ed irreversibile le caratteristiche fisiche dei suoli;

b) evitare, ridurre e disincentivare l'impermeabilizzazione dei suoli anche regolamentando l'uso di materiali e tecnologie costruttive specifiche e garantendo il mantenimento dei volumi di invaso specifici dei terreni;

c) facilitare l'infiltrazione delle acque di ruscellamento superficiali attraverso operazioni di «massima permeabilità»;

d) proteggere le zone ad alto rischio di erosione.

I Comuni, inoltre, all'interno delle aree edificate, adeguano la propria strumentazione urbanistica anche avvalendosi di proutuari o sussidi operativi che contengano soluzioni per:

a) incrementare il verde al fine di migliorare le caratteristiche fisiche dei suoli, prevenire possibili fenomeni di dissesto e dilavamento dei terreni nonché aumentare la capacità di assorbimento dei terreni e riequilibrare il deflusso delle acque piovane;

b) migliorare i sistemi di raccolta e depurazione delle acque usate e reflue;

c) agevolare l'uso di tecnologie - nelle aree produttive - che consentano il recupero e la reimmissione nel ciclo produttivo delle acque usate.

I Comuni, sentite le associazioni di categoria e i Consorzi di bonifica, predispongono indirizzi per la progressiva eliminazione delle colture che richiedono l'uso massiccio di fertilizzanti e antiparassitari (fitofarmaci e diserbanti) e favoriscono la pratica della bioagricoltura.

Incentivano altresì l'utilizzo di sistemi antiparassitari naturali.

Prescrizioni e vincoli

É vietata l'impermeabilizzazione di estese superfici di terreno con eccezione dei casi di comprovata necessità.

É vietato di massima l'uso di fitofarmaci e diserbanti nella manutenzione del verde nelle aree a standard.

Sono consentiti lavori di miglioria fondiaria purché realizzati nel rispetto delle finalità elencate nelle direttive del presente articolo.

È vietata l'apertura di nuove cave; in ogni caso è fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.

Articolo 61 - Ambiti di interesse paesistico-ambientale

Gli ambiti di interesse paesistico - ambientale, come individuati nella tav. n. 3 del piano di area, comprendono estese **fasce di territorio, per lo più disposte lungo i corsi d'acqua,** di particolare pregio paesistico - ambientale.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area:

- a) predispongono, in osservanza anche di quanto disposto in materia dal **Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale, una puntuale disciplina dell'ambiente rurale** e regolamentano l'attività edificatoria individuando gli interventi consentiti, ivi comprese le serre, compatibilmente con la legislazione vigente e con quanto disposto dal presente piano di area;
- b) identificano e salvaguardano gli edifici e il complesso degli elementi costituenti documenti significativi del paesaggio agrario (ponticelli, chiaviche, salti d'acqua, cippi, tratturi, fossati, ecc.);
- c) riconoscono e tutelano i biotopi esistenti (emergenze floristiche, corpi idrici, boschetti, zone umide e simili) e prevedono interventi finalizzati all'inserimento, al miglioramento e/o incremento di quinte arboree-arbustive lungo il perimetro delle zone umide, dei corsi d'acqua e delle zone coltivate, onde pervenire ad una maggiore articolazione della vegetazione che favorisca la formazione di biocenosi associate al paesaggio agrario. A tal fine possono essere previsti interventi di riutilizzazione di aree mediante la realizzazione di orti di città, parchi campagna e simili;
- d) **al fine di consentire la fruizione a scopo ricreativo e didattico- culturale delle aree di cui al presente articolo, individuano idonei percorsi pedonali, ciclabili ed equituristici** a collegamento di emergenze storico-naturalistiche presenti e di manufatti di particolare pregio ambientale, e prevedono il recupero di strutture esistenti e l'eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare a funzioni di supporto, in prossimità delle quali individuare congrui spazi ad uso collettivo;
- e) individuano gli agglomerati urbani che presentano particolari situazioni di degrado ed intervengono con appositi strumenti attuativi finalizzati alla riqualificazione dei luoghi e all'eliminazione degli elementi detrattori;
- f) definiscono le tipologie, le caratteristiche e i materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, al fine di un loro corretto inserimento ambientale;
- g) d'intesa con le rappresentanze di categoria, promuovono la riconversione delle produzioni agricole eccedentarie e non economicamente vantaggiose **a favore della messa a dimora di boschi produttivi** e incentivano le produzioni agricole biologiche e biodinamiche;
- h) individuano e tutelano gli elementi minuti quali siepi, filari, stagni, fontanazzi.

In fregio ai tracciati stradali di maggior scorrimento sono previsti interventi finalizzati all'inserimento, miglioramento e incremento di quinte arboree - arbustive.

Le piste ciclabili previste sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39.

Il Comune di Verona, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano, destina le aree di Castiglione e quelle a sud di San Pancrazio e di Pestrino prevalentemente ad agricoltura ecocompatibile.

In tali aree individua e valorizza i paleoalvei, le riviere alberate, i percorsi attrezzati di immersione rurale, gli elementi puntuali aventi carattere ambientale-naturalistico, le corti e gli edifici storici.

Valorizza la zona del Lazzaretto, privilegiando la destinazione pubblica del complesso edilizio.

Prescrizioni e vincoli Sono fatte salve le aree destinate dalla strumentazione urbanistica comunale vigente a residenza, attività produttive e servizi, ricadenti all'interno dell'ambito di interesse paesistico ambientale, con l'obbligo di prevedere per i progetti edilizi singoli la puntuale sistemazione degli scoperti.

In sede di adeguamento sono consentite limitate espansioni degli insediamenti esistenti purché compatibili con i valori naturalistico - ambientali dei luoghi, nonché la verifica delle perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo sulla base dello stato di fatto e quanto previsto dal presente piano di area.

I nuovi piani attuativi devono essere corredati dalle previsioni planivolumetriche dei fabbricati e da opportune indicazioni per la sistemazione degli scoperti.

Non è ammessa l'apertura di nuove cave o discariche; è fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano. **Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti devono essere motivati e tali che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell'ambiente circostante. La ricomposizione ambientale delle cave,** come previsto ai sensi della legislazione vigente in materia, **deve tendere preferibilmente alla realizzazione di zone umide, per favorire la formazione di particolari situazioni microclimatiche e il rimpinguamento delle falde.**

Sono vietati interventi per la realizzazione di impianti di acquacoltura e bacini di attingimento acqua e/o preriscaldamento di dimensioni superiori a tre ettari e comunque deve essere assicurata una distanza minima, tra i singoli impianti, pari a 1.500 m.

Non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione delle insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, di attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze.

Sono consentiti interventi ecotecnologici per l'abbattimento dei nutrienti nelle acque che versano nei principali corsi d'acqua nonché l'installazione di impianti di depurazione per lo smaltimento dei reflui civili e industriali.

Le aree di interesse paesistico - ambientale costituiscono ambiti preferenziali per la realizzazione di parchi territoriali; esse sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione delle direttive CEE relative ad interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale, con particolare richiamo alle disposizioni contenute nel Programma Pluriennale Regionale di cui al Reg. CEE n. 2078/92 e al Reg. CEE n. 2080/92.

Sono consentiti lavori di miglioria fondiaria purché realizzati nel rispetto delle finalità elencate nelle direttive del presente articolo.

Sono consentiti gli interventi per l'esercizio e la manutenzione delle centrali idroelettriche di Chievo, Bussolengo e Sorio I° e II° e le relative opere idrauliche.

Articolo 64 - Aree di ricomposizione paesaggistica

Le aree di ricomposizione paesaggistica, come individuate nella tav. n. 3 del piano di area, **sono ambiti periurbani della città di Verona caratterizzati dalla presenza di zone a forte degrado.**

Direttive

La Provincia, prevede interventi volti alla **riqualificazione paesistico-ambientale dei siti maggiormente degradati ricompresi nelle aree di ricomposizione paesaggistica, ed in particolare delle cave abbandonate.**

Il Comune di Verona, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area:

- a) individua e classifica le aree del territorio agricolo allo scopo di tutelare la partitura rurale esistente, di salvaguardare i biotopi presenti e di impedire l'edificabilità diffusa;
- b) predisporre, in osservanza anche di quanto disposto dal Piano Generale di Bonifica e di Tutela del territorio rurale, una puntuale disciplina dell'ambiente agricolo, prevedendo interventi finalizzati all'inserimento, al miglioramento e/o incremento di quinte arboreo arbustive da collocarsi preferibilmente lungo i confini poderali, i corsi d'acqua, la viabilità di campagna;
- c) valorizza la presenza dei manufatti storico-culturali esistenti, anche prevedendo la costituzione di un anello verde che attui il collegamento organico degli stessi con gli elementi naturalistici e del paesaggio;
- d) d'intesa con le rappresentanze di categoria, promuove la riconversione delle produzioni agricole eccedentarie e non economicamente vantaggiose a favore della messa a dimora di boschi produttivi, ed incentiva le produzioni agricole, biologiche e biodinamiche.

Prescrizioni e vincoli

Le aree di ricomposizione paesaggistica sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione delle direttive CEE relative ad interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale, con particolare richiamo alle disposizioni contenute nel Programma Pluriennale Regionale di cui al Reg. CEE n. 2078/92 e al Reg. CEE n. 2080/92.

Sono fatte salve le aree ricadenti all'interno degli ambiti di ricomposizione paesaggistica, destinate dalla strumentazione urbanistica comunale vigente a residenza, attività produttive o servizi.

Non è ammessa l'apertura di nuove cave; è fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.

Articolo 72 - Reti idrauliche storiche

Le reti storiche, come individuate nella tav. n. 3 del piano di area, sono costituite dai **canali**: Giuliani - Milani, Biffis, Camuzzoni e **Alto Agro Veronese**.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, **in osservanza anche delle disposizioni contenute nel Piano di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale** in materia, dettano **norme per la tutela e la manutenzione delle reti idrauliche di interesse storico e dei manufatti idraulici** presenti lungo le rive, valorizzando anche il rapporto fra corsi d'acqua e centri urbani.

I Comuni, inoltre, **favoriscono il recupero e il ripristino dei tratti originali** dei canali storici.

Provvedono altresì a **delimitare una fascia di rispetto lungo le reti storiche, prevedendo la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali**. Le piste ciclabili previste sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39.

Definiscono le tipologie, le caratteristiche e materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, ai fini di un loro corretto inserimento ambientale.

Prescrizioni e vincoli

Sono vietati interventi tali da alterare lo stato dei luoghi.

Deve essere mantenuta la pendenza delle rive favorendo il mantenimento della copertura erbacea ed evitando la cementificazione ed utilizzando tecniche manutentive analoghe a quelle originarie.

Non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari.


E' ammessa esclusivamente l'installazione di insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, di attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze, nonché di quelli per la descrizione delle caratteristiche dei siti attraversati, nel rispetto di quanto stabilito dai comuni ai sensi dell'ultimo comma delle direttive del presente articolo.

Nella costruzione e nel restauro di manufatti quali ponti, chiuse, recinzioni etc., devono essere utilizzati materiali e tipologie tipici del sistema idraulico.

Per quanto riguarda i materiali si predilige l'uso di mattoni in cotto, pietra d'istria (o marmi consimilari) e legno.

Sono consentiti interventi manutentivi ordinari e straordinari purché realizzati con tipologie tipiche del sistema idraulico e senza alterare il valore documentale dei manufatti.

Tutto ciò premesso e... anche senza l'adeguamento delle Norme del Piano Regolatore e del Piano di Assetto del Territorio alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano d'Area del Quadrante Europa degli articoli 50, 51, 61 e 64... ma anche e solo e qualora il P.R.G. nel 2004 e il P.A.T. nel 2009 avessero adottato delle N.T.A. del P.A.Q.E. solo l'art. 72 - Rete idrauliche storiche le aree vincolate, dove non potevano essere aperte Cave e Discariche, sarebbero state come quelle individuate nelle sottostante immagine entro una fascia di 200 metri dal Canale.



Sarebbe bastato e... sarebbe stato sufficiente vincolare solo le aree di proprietà dell'Alto Agro Veronese, al fine che lungo questo Canale Storico (Art. 72 NTA-PAQUE) fossero realizzate (anche solo da un lato) una pista ciclabile larga 2,5 metri e una fascia di verde alberato anche questa larga 2,5 metri, trasformando questa area di proprietà del Conagro, da "Zona E - Agricola", in "Zona F" del Piano Regolatore Generale e... dato che dalle "Zone F" le domande di apertura di cave devono stare a 200 metri di distanza, di fatto, si sarebbe creato un vincolo che avrebbe avuto effetto... solo sull'apertura delle nuove Cave e delle nuove Discariche.

Se queste norme, nel 2004, fossero state adottate in occasione della Variante del PRG di adeguamento al PAQE, la Cava Betlemme, l'ampliamento della Cava Ceolara e forse la Discarica Siberie non sarebbero state autorizzate.


Se queste norme, nel 2009, fossero state adottate in occasione della adozione del Piano di Assetto del Territorio la richiesta di sottoposizione alla V.I.A. della Cava Betlemme... non poteva essere stata presentata.

Nonostante queste Norme Tecniche di Attuazione del Piano d'Area del Quadrante Europa, fossero entrate in vigore già nel 1999, parte di queste sono state inserite le PRG del 2004 e altre sono state inserite nel PAT del 2009 e se fino al 1999 i cosiddetti "Cavatori" sono rimasti lontani dal nostro territorio, dopo che l'Amministrazione Comunale del 1999-2004 rese pubblica l'intenzione di voler realizzare una propria Discarica di Rifiuti, questi cominciarono, dopo 10 anni, a presentare nuove domande di apertura di nuove Cave di Ghiaia.

Ed era logico questo, perché i "Cavatori" devono avere pensato questo: "Se il Comune vuole realizzare una nuova Discarica perché noi non possiamo presentare nuove domande di Cave". E da dopo la delibera comunale che ha dato avvio alla procedura di Project Financing, solo dopo ripeto, è stata presentata la domanda di ampliamento della Discarica VE-PART (ora PRO-IN) e solo dopo il voler realizzare Discarica Siberie, tutta una serie di nuove Domande di Cave, senza applicare le norme di salvaguardia del Territorio, che erano state previste dal PAQE.

ANNO 2004 - Approvazione della Variante n° 21 al Piano Regolatore Generale allora vigente

Quando venne approvata la Variante n° 21 al Piano regolatore Generale di Sommacampagna, la domanda di Cava Betlemme non era ancora stata presentata, lo sarebbe stata presentata solo 6 mesi dopo, ma solo e perché il Piano Regolatore permetteva la presentazione di domanda di cava in quel luogo, perché non erano state adottate le Direttive del PAQE e... perché il PRG non era stato adeguato alle Norme tecniche del PAQE stesso.



Dalle sovrastante immagine tratta dalla tavola PRG vigente (Variante 21) Intero territorio comunale - fascia nord - scala 1:5000 è evidente che sono riportate le indicazioni che fanno riferimento a degli articoli delle Norme del Piano d'Area del Quadrante Europa e di questa tavola evidenzio che è stata riportata l'area di MIRABILIA indicata con **art. 19 P.A.Q.E.** e la posizione di quella nuova Autostrada che oggi viene denominata: Sistema Tangenziali Venete individuata con **art. 7 P.A.Q.E.** ed è evidente che manca alcun riferimento all'art. 97 - Agriturismo ed attrezzature all'aria aperta, come era stato indicato sulla Corte Ceolara nella Tavola 3 del PAQE.

ART. 16 – AMBITI DI INTERESSE PAESISTICO - AMBIENTALE

Sono individuate nelle tavole di P.R.G. gli ambiti di interesse paesistico - ambientale di cui all'art. 61 delle NTA del PAQE, approvato con D.G.R. n° 69 del 20.10.1999.

Le direttive e parte delle prescrizioni risultano recepite all'interno delle presenti N.T.A. a seguito dell'approvazione definitiva della Variante n° 17 al P.R.G., di cui alla DGR 171/2001.

I nuovi piani attuativi da realizzarsi all'interno di tali ambiti devono essere corredati dalle previsioni planovolumetriche dei fabbricati e da opportune indicazioni per la sistemazione degli spazi scoperti.

Non è ammessa l'apertura di nuove cave o discariche.

Sono vietati interventi per la realizzazione di impianti di acquacoltura e bacini di attingimento di acqua e/o preriscaldamento di dimensioni superiori a 3 ha.

Non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione delle insegne e cartelli di pubblici servizi e attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, di attrezzature ricettive e di esercizi pubblici esistenti nelle immediate vicinanze.

Sono consentiti lavori di miglioria fondiaria solo in conformità alle disposizioni dell'art. 14 Zona F5P "Vincolo Paesistico" delle presenti N.T.A..

Sono fatte salve tutte le altre disposizioni normative e regolamentari del vigente P.R.G..

E' poi evidente che, nelle aree poste e ubicate dell'intorno di Corte Betlemme e di Corte Ceolara non sono state adottate altri articoli e/o norme del PAQE.


Per esempio se l'art. 16 del P.R.G. (vedi a lato) avesse stabilito che nell'intorno di dette Corti fossero state applicate le norme dell'**Art. 61 P.A.Q.E.** in questo caso avrebbero stabilito che in questa parte del territorio comunale: **"NON E' AMMESSA L'APERTURA DI NUOVE CAVE O DISCARICHE"**.

Se questa norma fosse stata adottata nel PRG, assieme a quella prevista dall'**art. 72 PAQE** (quella dei "Canali Storici") **ne la Cava Betlemme sarebbe stata aperta e tanto menochemai la nuova Discarica Siberie avrebbe potuto essere aperta.**

Con l'**art. 72** non si poteva nemmeno ampliare la Cava Ceolara. Ampliamento che sarebbe stato possibile invece con l'**art. 61** che vieta solo l'apertura delle NUOVE cave, ma che nulla vietava per l'ampliamento delle cave esistenti.

Se il **NUOVO** articolo 16 del Piano Regolatore Generale del Comune di Sommacampagna, fosse stato applicato in queste zone... nessuna Cava di Ghiaia poteva essere aperta e nessuna Discarica di Rifiuti poteva essere aperta.

Altri articoli delle N.T.A. del P.A.Q.E., come precedentemente evidenziati, non sono stati inseriti nemmeno nella Tavola 13.1.a.VA - PRG vigente Variante Ambientale - Intero territorio comunale - fascia nord - scala 1:5000 (vedi sotto) dalla quale si evince invece che sono state evidenziate le aree sottoposte all' **art. 47 PAQE** - Corridoio di difesa dall'inquinamento acustico.



In questa tavola è ben evidente con tratteggio rosso il confine oltre il quale, verso le colline di Sommacampagna, non possono essere autorizzate nuove cave e poi devo evidenziare che mancano riferimenti alle N.T.A. del P.A.Q.E. ed in particolare alle Norme Tecniche di Attuazione (come dice il nome) dell'Art. 51 - **Ambiti prioritari per la protezione del suolo**, dell'Art. 61 - **Ambiti di interesse paesistico-ambientale**, dell'Art. 64 - **Aree di ricomposizione paesaggistica** e dell'Art. 72 - **Reti idrauliche storiche**.

Da questa tavola del PRG del 2004 è così evidente e chiarissimo che, se invece di quei “cerchietti verdi” posti lungo il Canale “Alto Agro Veronese” (che indicano degli alberi che dovevano essere preservati... ma che nel frattempo sono stati estirpati) fosse stato riportato un cartiglio (della stessa larghezza dei cerchietti) che avesse stabilito che parte per parte del suddetto Canale Storico fosse stata trasformata da “ZONA E” a “ZONA F”, per 200 metri - parte per parte - del Canale non si potevano aprire ne nuove Cave e tantomeno nuove Discariche.

Conclusioni.

Sarebbe bastato aver “adottato” nel PRG del 2004 queste norme del PAQE e, ne per la Cava Betlemme e ne, per la Discarica Siberie sarebbe MAI stato possibile il presentare domanda e/o richiesta di autorizzazione, ma ciò non è mai stato fatto e tantomeno è mai stato fatto anche nel seguito, quando il Consiglio Comunale nel Gennaio del 2009 ha “adottato” il Piano di Assetto del Territorio.

Data la lunghezza di questa esposizione non credo che questa sera mi verrà permesso di poter illustrare in pubblico queste mie considerazioni, ed è per questo che Le consegno questo documento affinché Lei possa documentarsi.

Poi, se Lei, per l'incarico che si è assunto, è **Persona Responsabile** e non asservita alle sconsiderate scelte DEGLIEX Amministratori Pubblici che per loro convenienza non hanno mai applicato le norme di legge in vigore, saranno i Suoi, da oggi conseguenti comportamenti ad assumere Sue precise responsabilità nei confronti del Comitato.

Per l'incarico da Lei assunto, Le evidenzio poi, che la Popolazione deve conoscere la verità dei fatti e le precise responsabilità di chi ha portato nuove Cave e nuove Discariche sul nostro Comune e su Caselle in particolare.

Se queste informazioni non verranno correttamente divulgate, credo sia mio dovere informarla che è l'ultima occasione per evidenziarLe che io ancora oggi ritengo che l'azione del Comitato: “No Cava Betlemme”, sia servita solamente a “fare casinò” sulla Cava Betlemme... mentre “in silenzio” veniva portato avanti l'iter della **NUOVA DISCARICA delle SIBERIE** ora denominata: “**DISCARICA SOMMACAMPAGNA**” voluta DAGLIE X Amministratori.

Augurandole di essere “*super parters*” rispetto ai Problemi Ambientali di Caselle, Le porgo distinti saluti.

Un cittadino “nativo” di Caselle:

Beniamino Sandrini